

COMUNE DI PISCINAS

STATUTO

Delibera n. 5 del 26/3/2004.

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

- 1) Il Comune di Piscinas è Ente Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
- 2) La Comunità di Piscinas è rappresentata dal Comune di Piscinas.
- 3) Il Comune *cura* gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico;
 - *promuove* l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della Comunità;
 - *indirizza* la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - *fonda* la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitino la realizzazione;
 - *garantisce* un equilibrato ed armonico sviluppo della persona, sia quale singolo, sia nell'ambito delle formazioni sociali, assicurando, tra l'altro, condizioni di parità tra uomo e donna;
 - si *propone*, in coerenza con i principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, l'autoassunzione dell'esercizio di ogni funzione tesa a garantire lo sviluppo ed il benessere della comunità locale;
 - *promuove* un corretto assetto del territorio volto ad assicurare l'equilibrata coesistenza degli insediamenti umani - sociali ed a tutelare il patrimonio storico, artistico e naturalistico;
 - *assicura* a tutti i cittadini i servizi sociali connessi all'istruzione, alla salute, alla sicurezza sociale garantendo particolare attenzione alle persone in stato di disagio sociale ed economico ed ai disabili;
 - *favorisce* lo sviluppo del patrimonio culturale locale in tutte le sue manifestazioni;
 - *promuove* in forma idonea la cooperazione con i Comuni contermini, con le Comunità Montane, con la Provincia e con la Regione, volta a favorire lo sviluppo economico, sociale e civile;

ART. 2 FUNZIONI

- 1) La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
- 2) L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione ed il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente Statuto.
- 3) Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza della

Regione e dello Stato organizzate a livello locale a seguito della identificazione dell'interesse comunale.

- 4) Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse finanziarie necessarie.

ART. 3 SEDE

- 1) La sede del Comune è sita in Via Regina Margherita n° 63. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la sede si riuniscono ordinariamente tutti gli organi e le Commissioni Comunali.
- 2) Solo in via occasionale, per esigenze particolari e con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli Organi e Commissioni in altra sede.

ART. 4 TERRITORIO

- 1) Il territorio del Comune in cui è insediata la comunità di Piscinas ha un'estensione di Kmq. 24 ed è indicato nel tratteggio della planimetria allegata.

ART. 5 STEMMA E GONFALONE

- 1) Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
- 2) L'uso e la riproduzione sono consentiti, esclusivamente, previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 6 ALBO PRETORIO

- 1) Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
- 2) Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi degli uffici.
- 3) Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito Regolamento.

TITOLO I ORGANI ELETTIVI

ART. 7 ORGANI

- 1) Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 8

CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo e ne controlla l'attuazione da parte del Sindaco e della Giunta.
- 2) Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 9 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

- 1) Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti, stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 2) Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- 3) Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
- 4) Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- 5) Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

ART. 10 CONVOCAZIONI

- 1) Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme stabilite nel Regolamento di funzionamento.
- 2) Gli adempimenti previsti al 1° comma sono assolti dal vice Sindaco in caso di impedimento temporaneo del Sindaco.

ART. 11 COMMISSIONI

- 1) Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
- 2) Nelle commissioni con funzioni di indagine, di garanzia o controllo la presidenza spetta ad un rappresentante dei gruppi di minoranza.
- 3) Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, in modo tale da garantire la presenza in ognuna di esse di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
- 4) Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, Funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche nonché privati cittadini, per l'esame di specifici argomenti.
- 5) Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 12 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

- 1) Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
- 2) Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
- 3) Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte;

ART. 13 CONSIGLIERI

- 1) La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
- 2) Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato la cifra individuale più alta ai sensi dell'art.73 del D. Lgs.267/2000 con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, (in caso di parità il più anziano d'età).
- 3) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono regolate dall'art.38 c. 8 del D. Lgs.267/2000.

ART. 14 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

- 1) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consiglio Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.
- 2) Le deliberazioni della Giunta devono essere a disposizione dei Consiglieri, presso l'ufficio segreteria, dopo la loro pubblicazione. Copia di esse dovrà essere trasmessa ai capigruppo contestualmente alla pubblicazione;
- 3) I Consiglieri, singoli o associati, hanno facoltà di presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
- 4) L'esame delle proposte di deliberazione, e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'azione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
- 5) Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
- 6) La decadenza dalla carica di Consigliere Comunale avviene:
 - per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio nel corso di uno stesso anno solare;
 - per assenza ingiustificata a cinque sedute di commissione consiliare permanente nel corso di uno stesso anno solare;
 - deve essere contestata per iscritto dal Sindaco;

- il Consigliere ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla contestazione;
- entro sessanta giorni dalla produzione delle controdeduzioni ovvero dalla mancata risposta entro i termini di cui sopra il Consiglio delibera sulla decadenza;

ART. 15 GRUPPI CONSILIARI

- 1) I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento, e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
- 2) Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 16 LA GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta è l'organo di governo del Comune ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge.
- 2) Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
- 3) Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
- 4) Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

ART. 17 NOMINA E PREROGATIVE

- 1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
- 2) Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo, gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.

ART. 18 COMPOSIZIONE

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero variabile di assessori, tra un minimo di due ed un massimo di quattro, nominati dal Sindaco e rappresentativi di entrambi i sessi fra i componenti il Consiglio Comunale.
- 2) Il Sindaco può nominare un Assessore, nel numero massimo suddetto, anche fra i cittadini esterni al Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

ART. 19 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dal Sindaco, dai singoli Assessori, dal Segretario Comunale e dai Responsabili di Servizio.

ART. 20 ATTRIBUZIONI

- 1) Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti previsti dalla legge ed indicati dall'art.48 del D. Lgs.267/2000.
- 2) La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
- 3) La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - *propone* al Consiglio i Regolamenti;
 - *approva* i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi;
 - *elabora* linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - *assume* attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - *determina* le aliquote dei tributi locali nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi sulla base della disciplina generale dettata dal Consiglio Comunale;
 - *nomina* commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - *propone* criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - *dispone* l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - *autorizza* il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;
 - *fissa* la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - *formula* indirizzi e prende atto degli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - *riferisce* annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso;
- 4) La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:
 - *decide* in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente, sentito il Segretario Comunale;
 - *fissa*, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale e su proposta dell'organismo di valutazione della dirigenza;
 - *determina* i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentito il Revisore dei conti;
 - *individua* e definisce le singole posizioni dirigenziali ed i contenuti delle stesse secondo criteri di omogeneità ed in relazione alle caratteristiche del Comune ed ai programmi di governo dell'Amministrazione;

ART. 21 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- 1) Il Consiglio Comunale delibera validamente, nella seduta di prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco, ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto o dai Regolamenti. Nella seduta di seconda convocazione il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno un terzo dei componenti assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco, ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
- 2) Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 3) Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento a "porte chiuse".
- 4) L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione ed il deposito degli atti sono curati dal Responsabile del Servizio competente. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario Comunale. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
- 5) I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario Comunale.

ART. 22 SINDACO

- 1) Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di presidenza.
- 2) Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali.
- 3) La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità all'Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
- 4) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge stabilite dall'art.50 del D. Lgs.267/2000, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
- 5) Il Sindaco predisporre il programma di mandato contenente le azioni ed i progetti da realizzarsi nel quinquennio e lo propone al Consiglio, sentita la Giunta, entro quattro mesi dall'inizio del mandato. Ogni atto successivo deve essere conforme a detto programma, fatta salva l'eventuale modifica dello stesso.
- 6) Il programma di cui al comma precedente è oggetto di verifica in sede di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, di assestamento generale.

ART. 23 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Sindaco:
 - *ha la rappresentanza* generale dell'ente;
 - *ha la direzione* unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - *coordina* l'attività dei singoli assessori;

- *può sospendere* l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- *ha la facoltà* di delega;
- *promuove* ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentito il Consiglio Comunale;
- *convoca* i comizi per i referendum consultivi comunali;
- *assume* la legale rappresentanza dell'ente, ivi compresi la costituzione e rappresentanza in giudizio ed il conferimento dell'incarico al legale ai fini della difesa in giudizio dell'Ente;
- Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio *provvede* alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, attenendosi esclusivamente a criteri di professionalità e garantendo, ove possibile la rappresentanza di entrambi i sessi;

ART. 24 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

- 1) Il Sindaco:
- *acquisisce* direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti nel rispetto dei principi normativi sulla riservatezza;
 - può *promuovere* indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - *compie* gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - *può disporre* l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
 - *collabora* con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - *promuove* ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

ART. 25 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

- 1) Il Sindaco:
- *nomina* i Responsabili di Servizio e *attribuisce* gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, dopo che la Giunta ne ha definito ed individuato le posizioni, facendo riferimento agli obiettivi degli organi di governo, alle caratteristiche ed attitudini dei dirigenti. Ove diversi dai dirigenti, i Responsabili di Servizio vengono nominati nel rispetto dei criteri previsti per gli incarichi dirigenziali;
 - *stabilisce* gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
 - *convoca* e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - *esercita* i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da esso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - *propone* argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

- *ha potere* di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- *riceve* le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio, ai sensi del Regolamento di funzionamento del Consiglio;

ART. 26 VICESINDACO

- 1) Il vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni. Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art.59 del D. Lgs.267/2000.
- 2) In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, di cui all'art.53 c. 1 del D. Lgs.267/2000, svolge le funzioni del Sindaco sino alle nuove elezioni.
- 3) Delle deleghe rilasciate al vice Sindaco ed agli assessori deve esser fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO CAPO I

ART. 27 ORGANIZZAZIONE GENERALE

- 1) L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è stabilita con apposito Regolamento, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione di indirizzo e di controllo (appartenente agli organi politici) e funzione di gestione amministrativa (appartenente agli organi burocratici).
- 2) La stessa deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione, assumendo quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, per conseguire i più alti livelli di produttività.
- 3) Il personale preposto agli uffici ed ai servizi opera con professionalità e responsabilità.
- 4) L'ordinamento degli uffici e dei servizi è stabilito dalla Giunta secondo uno schema organizzativo flessibile nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, capace di corrispondere costantemente ai programmi ed agli obiettivi approvati dal Consiglio stesso.
- 5) In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione, la Giunta Comunale, su proposta del Segretario, predispone il piano occupazionale annuale e quello della mobilità interna, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi e dai contratti collettivi di categoria.

ART. 28 IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
- 2) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

- 3) Svolge, inoltre, le funzioni previste dall'art.97 c. 4 del D. Lgs.267/2000:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, senza diritto di voto, rilasciando l'attestato di conformità di cui all'art.97 c. 2 del D. Lgs.267/2000. Assicura a mezzo dei funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal Regolamento;
 - esprime il parere di cui all'art.49 del D. Lgs.267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili di Servizi;
 - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
 - esercita le funzioni di Direttore Generale, previo conferimento da parte del Sindaco, nell'ipotesi di cui all'art.108, c. 4, del D. Lgs.267/2000;
- 4) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- 5) Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal Regolamento e, in particolare le seguenti:
- *sovrintende* ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti;
 - *ha il potere* di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
 - *adotta* gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il Regolamento;
- 6) Il Segretario Comunale, in particolare, adotta i seguenti atti:
- i *provvedimenti* di gestione del personale per la mobilità esterna e quella interna tra diversi servizi, informandone il Sindaco e la Giunta Comunale;
 - *verifica* dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto attraverso gli strumenti di controllo interno;

ART. 29

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

- 1) L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
- *organizzazione* del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - *analisi* e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - *individuazione* di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - *superamento* della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
- 2) Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 30

STRUTTURA

- 1) L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in servizi ed uffici, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART.31 PERSONALE

- 1) Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
- 2) La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

CAPO II

ART. 32 DOCUMENTI CONTABILI

- 1) Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, servizi ed interventi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 2) L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
- 3) Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
- 4) Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 33 REVISORE DEI CONTI

- 1) Il Revisore dei conti viene eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri. Oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
- 2) Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.
- 3) Il Revisore è revocabile solo per inadempienza secondo quanto stabilito dall'art.235 c. 2 del D. Lgs.267/2000. Egli cessa dall'incarico nei casi previsti al successivo comma 3 dello stesso Decreto.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

ART. 34

COMMISSARIO AD ACTA

- 1) in caso di inadempienza sulla predisposizione ed approvazione del bilancio da parte degli organi comunali competenti, non oltre 50 giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla legge si procederà mediante commissario ad acta, di nomina prefettizia, previa tempestiva comunicazione al Prefetto da effettuarsi a cura del Segretario Comunale.

ART. 35 CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) Il controllo di gestione si esercita attraverso l'attuazione della programmazione operativa così come delineata nel Regolamento di organizzazione dell'Ente.
- 2) L'Ente si avvale dei Nuclei di valutazione idonei al perseguimento dell'efficacia, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa nonché delle massime prestazioni del Personale in servizio.

TITOLO III SERVIZI

ART. 36 FORME DI GESTIONE

- 1) L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
- 2) La scelta della forma di gestione per ciascuno servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 3) Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
- 4) Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni ovvero consorzio.
- 5) Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
- 6) Il Consiglio Comunale, in caso di sua inclusione nella Comunità Montana, delega alla Comunità stessa l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente .

ART. 37 GESTIONE IN ECONOMIA

- 1) L'organizzazione e l'esercizio in economia avviene quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'azienda o un istituzione. Essi sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

ART. 38 AZIENDE SPECIALI

- 1) Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, approva gli atti fondamentali di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
- 2) L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, e da propri Regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
- 3) Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ART. 39 ISTITUZIONE

- 1) Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
- 2) Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
- 3) Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
- 4) Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
- 5) Gli organi competenti dell'istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

ART. 40 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
- 2) Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
- 3) Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti fondamentali di gestione ed esercita i poteri previsti dalla legge e dal Regolamento.

ART. 41 IL PRESIDENTE

- 1) Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

ART. 42 IL DIRETTORE

- 1) Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con modalità previste dal Regolamento.
- 2) Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 43 NOMINA E REVOCA

- 1) Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
- 2) Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
- 3) Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco, di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale il quale provvede, contestualmente, alla loro sostituzione.

ART. 44 SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

- 1) Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ART. 45 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

- 1) Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 46 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

- 1) Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e, prioritariamente, con la Unione dei Comuni e la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 47
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

- 1) L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 48
CONVENZIONI

- 1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.
- 2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 49
CONSORZI

- 1) Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari ed alla legge, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, e non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
- 2) La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 47, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
- 3) Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
- 4) Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 50
ACCORDI DI PROGRAMMA E UNIONE DI COMUNI

- 1) Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.
- 2) L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti ed, in particolare:
 - *determinare* i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

- *individuare* attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - *assicurare* il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 3) Il Sindaco promuove e stipula l'accordo, previa deliberazione del Consiglio Comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
 - 4) Il Consiglio Comunale promuove la costituzione di una Unione di Comuni con uno o più Comuni contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ART. 51

SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE

- 1) Ai fini delle norme inserite nel presente Capo e nel successivo si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizi.
- 2) Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
- 3) Favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà sancito dall'art.118 della Costituzione.
- 4) Si dota di una Carta dei servizi che preveda anche idonee forme di rilevazione del grado di soddisfacimento della clientela ed ispira la propria attività, in materia di tributi locali, ai principi sui diritti del contribuente di cui alla L.212/2000.

ART. 52

REGOLAMENTO

- 1) Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, garantendo libertà, autonomia e uguaglianza di trattamento.
- 2) I rapporti tra tali forme associative e il Comune sono disciplinati dal Regolamento del Decentramento e della Partecipazione che deve contenere, fra l'altro, norme dirette a:
 - *disciplinare* la composizione e le modalità di funzionamento di un'apposita Commissione Consiliare permanente di decentramento avente come finalità la cura dei rapporti con le associazioni e le organizzazioni dei cittadini ammesse alla partecipazione;
 - *limitare* la partecipazione alle forme associative costituite per iscritto il cui Statuto sia ispirato a principi democratici e sia depositato in copia conforme con l'indicazione del numero degli aderenti;
 - *indicare* il riferimento istituzionale delle libere associazioni e organizzazioni;
 - *disciplinare* le modalità consultive tra gli amministratori e i dirigenti dei vari settori e i rappresentanti legali delle associazioni e organizzazioni ammesse alla partecipazione ed aventi finalità proprie rientranti nel settore;

- *stabilire* la eventuale previsione nel bilancio comunale di un capitolo di spesa con cui fronteggiare gli oneri relativi;

ART. 53 CONSULTAZIONI POPOLARI

- 1) Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione, degli industriali e di qualsiasi altra formazione economica e sociale, anche su specifica loro richiesta, in materie di esclusiva competenza locale.
- 2) Il Regolamento del Decentramento e della partecipazione disciplina le modalità della consultazione.

ART. 54 REFERENDUM

- 1) L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale dell'intera popolazione degli elettori del Consiglio Comunale su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.
- 2) L'oggetto del referendum deve rientrare tra le materie di esclusiva competenza locale. Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
 - *norme statutarie*;
 - *tributi comunali*;
 - *tariffe dei servizi pubblici*;
 - *attività amministrative* vincolate da leggi statali o regionali;
 - *decisioni assunte* dal Consiglio Comunale nei sei mesi precedenti la richiesta di consultazione;
 - *argomenti* già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio;
- 3) La richiesta di referendum consultivo può essere promossa da:
 - la *maggioranza* dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - un *numero* di elettori non inferiore al trenta per cento degli aventi diritto al voto;
- 4) Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su decisione consiliare limitata al riconoscimento della legittimità della richiesta rispetto alle norme contenute nel presente Statuto.
- 5) I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in un giorno della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 6) Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può essere indetto il referendum e quelli indetti ma non effettuati vengono rinviati.
- 7) La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori del Consiglio Comunale in numero pari ad almeno il 50%+1 del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.
- 8) Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori ai voti validi attribuiti alla risposta negativa.

- 9) Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione.

ART. 55
OPERATIVITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO

- 1) Entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio e alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.
- 2) Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito negativo, gli organi di governo adotteranno i provvedimenti che riterranno opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.
- 3) Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, gli organi di governo dovranno adeguatamente motivare le proprie decisioni che si dovessero discostare dall'esito della consultazione referendaria.

CAPO II

ART. 56
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) È garantita la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi afferenti l'adozione di atti che abbiano ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive.
- 2) In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto e indiretto, con inclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme contenute nella L.241/90 e negli artt.8 e 10 del D. Lgs.267/2000.
- 3) Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i Responsabili dei Servizi o i dipendenti formalmente assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.
- 4) Il Segretario comunale vigila sull'osservanza delle norme contenute e richiamate nei commi precedenti riferendo al Sindaco.

ART. 57
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 1) Sino a quando non si sia proceduto a determinare formalmente l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione dell'atto finale, l'individuazione del dipendente di cui al primo comma dell'art.5 della L.241/90 deriva direttamente dal Piano Operativo di Gestione e dal Regolamento organico e dalla Pianta Organica vigente.

ART. 58
ACCORDI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

- 1) Gli accordi di cui all'art.11 della L.241/90 sono stipulati dal Responsabile del Servizio previa deliberazione della Giunta.

ART. 59

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

- 1) I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati secondo le norme del Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, le quali dovranno comunque riguardare:
 - la *disciplina* per l'individuazione da parte del Responsabile del Servizio del responsabile di ciascun procedimento;
 - le *norme* per garantire ai cittadini, singoli o associati, informazioni sullo stato degli atti e procedure e sull'ordine di esame delle istanze o domande presentate, con fissazione di termini entro i quali debbono essere completate le singole procedure;
 - l'*esercizio* della facoltà dei cittadini e delle loro associazioni di acquisire le informazioni di cui dispone l'amministrazione specie in materia ambientale e di tutela del suolo;
 - la *disciplina* dell'accesso alle strutture e ai servizi del Comune, tutelando il funzionamento degli stessi, delle organizzazioni di volontariato e delle libere forme associative;
 - la *tutela* del diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso dell'ente, consistenti in ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto degli atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
 - la *disciplina* del rilascio delle copie al puro prezzo di costo;
 - l'*indicazione* delle materie in cui il Sindaco ha facoltà, con proprio decreto motivato, su proposta del Segretario Comunale, ad inibire temporaneamente l'esibizione pubblica ed il rilascio di copia di atti dell'amministrazione se la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, o possa impedire o gravemente ritardare l'azione amministrativa;
 - l'*esclusione* dal diritto di accesso degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari;

ART. 60

DIRITTO DI ISTANZA E DI RECLAMO

- 1) I cittadini singoli e associati hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze collettive per chiedere interventi a tutela di interessi personali o collettivi e lamentare disfunzioni o irregolarità.
- 2) Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il Sindaco, il Responsabile del Servizio o il Segretario Comunale formula le valutazioni conseguenti.

ART. 61

DIRITTO DI PETIZIONE E PROPOSTA

- 1) I cittadini possono rivolgersi in modo associato, nel numero minimo che sarà determinato dal Regolamento del Decentramento e della Partecipazione, al Consiglio Comunale o alla Giunta per richiedere, motivando, l'adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l'integrazione o la riduzione dei documenti programmatori comunali e quant'altro abbia comunque caratteristica di rilevanza cittadina, esclusa la materia tributaria.

- 2) I documenti di cui sopra, una volta istruiti ai sensi della normativa vigente, sono comunque sottoposti entro trenta giorni all'organo di governo cittadino, avvertendone il primo firmatario.

ART. 62 DIFENSORE CIVICO

- 1) Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'Amministrazione Comunale nonché il suo buon andamento, è istituita la figura del difensore civico nel rispetto delle norme del presente Statuto.
- 2) Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale con una maggioranza di tre quinti dei Consiglieri assegnati al Comune all'interno di una rosa di tre candidati, formata sentite le principali associazioni ed organizzazioni di cittadini.
- 3) Il Regolamento di Decentramento e della Partecipazione definisce i casi di ineleggibilità ed incompatibilità.
- 4) Il mandato ha durata di cinque anni coincidente con la durata in carica del Consiglio Comunale. Non si può essere nominati nell'incarico per più di due volte.

ART. 63 PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO

- 1) Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità ed adeguata preparazione giuridica.
- 2) Il Regolamento di Decentramento e della Partecipazione prevede apposite norme per garantire l'indipendenza e l'autonomia del difensore civico nonché i criteri per la determinazione dell'indennità di carica. Prevede, altresì, le cause di decadenza dall'ufficio, nonché le modalità di risoluzione delle eventuali controversie con l'Amministrazione Comunale.

ART. 64 FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

- 1) Il difensore civico riceve e formalizza i reclami dei cittadini singoli e associati in ordine ai ritardi, alle negligenze e ad ogni altro disservizio imputabile alla struttura nonché agli abusi eventualmente commessi dai dipendenti comunali o dagli organi dell'Ente.
- 2) Il difensore civico ha competenza sull'attività di tutte le unità comunali, nonché sulle aziende, le istituzioni e gli enti dipendenti o in genere sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'Amministrazione Comunale, ivi compresi i consorzi tra i Comuni, limitatamente agli interessi dei cittadini del Comune in cui il difensore opera e nel rispetto delle norme che regolano l'attività di tali enti.

TITOLO VI

ART. 65 FUNZIONE NORMATIVA

- 1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

- 2) Lo Statuto e le sue modifiche, entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 66 REGOLAMENTI

- 1) Il Comune emana Regolamenti:
- nelle *materie* ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - in *tutte* le altre materia di competenza comunale;
- Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
- Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse;
- 2) L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta Comunale. L'approvazione di essi spetta al Consiglio Comunale, salva l'ipotesi di cui all'art.48 c. 3 del D. Lgs.267/2000 in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi in cui la competenza spetta alla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
- 3) I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione diventa esecutiva.
- 4) I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 67 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

- 1) Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D. Lgs.267/2000, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 68 ORDINANZE

- 1) Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art.50 c. 5 del D. Lgs.267/2000. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le ordinanze sono emanate dal vice Sindaco.
- 3) Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al successivo comma quinto.

- 4) Le ordinanze possono essere emanate dal Responsabile del Servizio nell'ambito delle competenze previste dall'art.107 del D. Lgs.267/2000.
- 5) Le ordinanze di cui al comma uno devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere rese accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
- 6) Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 69 MODIFICA ALLO STATUTO

- 1) Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre precedente il rinnovo del Consiglio Comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.
- 2) Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio Comunale per le modifiche statutarie totali e parziali: la Giunta, qualsiasi Consigliere, organizzazioni di cittadini pari ad un quinto della popolazione residente.
- 3) Le proposte di modifica statutaria non approvate non possono essere ripresentate prima che sia decorso almeno un intero anno.
- 4) L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, che deve essere adottata dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art.6, c. 4 del D. Lgs.267/2000, comporta la riapprovazione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.

ART. 70 PUBBLICITA' DELLO STATUTO

- 1) Questo Statuto, oltre ad essere pubblicato secondo le modalità contenute nell'art.6 c. 5 del D. Lgs.267/2000, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo non escluso quello della illustrazione orale posta in atto, in apposite assemblee della popolazione, ad opera di amministratori e funzionari del Comune.

ART. 71 REGOLAMENTI VIGENTI

- 1) Le norme contenute nei Regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore, salvo che lo Statuto non preveda termini più brevi.
- 2) I Regolamenti restano in vigore sino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento a questo Statuto.
- 3) Trascorso tale termine, senza che i Regolamenti siano stati adeguati, cessano di aver vigore le norme divenute incompatibili.

ART. 72
ENTRATA IN VIGORE

- 1) Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.